



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali-

Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott. Barbara Vacca Presidente rel.

Dott. Maria Cecilia Branca Giudice

Dott. Emanuele Picci Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** del sovraindebitato **CARAMELO S.A.S. DI MINGHETTI SUSANNA** (c.f. 04276550409), con sede in Forlì, Corso Giuseppe Garibaldi n. 87 e della socia illimitatamente responsabile **MINGHETTI SUSANNA** (c.f. MNHSNN84S64D705Y) residente a Forlì, viale Bolognesi n. 133, nel procedimento **R.G. n. 97/2023**

Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 14/10/2023 da

CARAMELO S.A.S. DI MINGHETTI SUSANNA (c.f. 04276550409), con sede in Forlì, Corso Giuseppe Garibaldi n. 87 in persona della socia accomandataria Minghetti Susanna , assistita dall'OCC in persona del Gestore nominato dott.ssa **ILARIA BELLINI**

- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;



- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo la società debitrice la propria sede a Forlì, nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- considerato che la società ricorrente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di società di persone, attualmente inattiva, che non ha superato alcuna delle soglie di cui all'art.2, co. 1 lett. d) CCII nei tre anni precedenti il deposito della domanda;
- precisato, sin da ora, che la sentenza di apertura della liquidazione controllata emessa a carico di società di persone produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 270, co. 1 e del rinvio all'art. 256 CCII, di tal che l'autonomo ricorso, separatamente proposto, per l'apertura della medesima procedura a carico della socia accomandataria non può avere seguito, risultando del tutto superfluo a fronte della pronuncia della presente sentenza che si estende anche alla Minghetti, coinvolgendo anche i debiti personali, ferma la separazione delle masse;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 271, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, all'indicazione dei beni in proprietà e all'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione), nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società debitrice e della socia;
- rilevato che la ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, versando in stato di conclamata insolvenza, atteso che l'esposizione debitoria complessiva della società ammonta a € 123.175,43, di cui risponde in solido anche la socia Minghetti Susanna, la quale ha anche debiti personali di € 30.827,79, mentre il patrimonio della società è costituito unicamente dall'arredamento e attrezzature del negozio in cui era esercitata l'attività, dalla proprietà di un veicolo Volkswagen Caddy



tg. FV383WE acquistato nel 2019 al prezzo di € 23.200 e dalle rimanenze di magazzino, valorizzate per ca. € 5.700 e in massima parte già vendute con versamento della somma ricavata sul conto appositamente aperto per la società, con attuale giacenza di € 11.632,72, oltre a crediti da recuperare, il cui valore complessivo è inferiore al passivo, non risultando recuperabile il credito vantato verso la socia per prelevamenti pari a € 131.471,99;

- evidenziato che il patrimonio personale della socia è costituito unicamente dall'attuale reddito da lavoro dipendente presso la ditta Farneti Carmen (per importo annuo complessivo di € 11.700 oltre tredicesima e quattordicesima mensilità) e da minima liquidità, non essendo la Minghetti proprietaria di beni mobili e immobili;
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che la società e la socia non siano in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame, tenuto conto del reddito attuale percepito dalla Minghetti, delle spese necessarie per il suo ordinario sostentamento, della composizione del nucleo familiare (formato da due figli minori e dal compagno, con i quali vive in una casa messa a disposizione gratuitamente dalla madre), l'importo da versare alla procedura ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 280 mensili per 14 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione ove si modificassero le condizioni reddituali di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dalla debitrice e dal liquidatore;



- ritenuto che ogni valutazione in merito all'esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall'apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che la stessa potrà essere chiusa solo una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII, mentre l'apprensione della quota di reddito da parte della procedura non potrà eccedere i tempi previsti per accedere all'esdebitazione, indicati in tre anni dall'art. 282 CCII, non avendo il codice della crisi riproposto quanto già previsto dagli artt. 14-*quinquies*, 14-*novies*, co. 5, e 14-*undecies* l. 3/2012 in ordine alla durata legale minima di 4 anni della precedente procedura di liquidazione dei beni;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, tra i quali rientra anche la mancata iscrizione del Gestore nell'Albo nazionale dei Gestori della crisi ai sensi dell'art. 356 CCII, circostanza non ricorrente nel caso in esame essendo il Gestore iscritto all'Albo nazionale;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

di **CARAMELO S.A.S. DI MINGHETTI SUSANNA** (c.f. 04276550409) , con sede in Forlì, Corso Giuseppe Garibaldi n. 87 e della socia illimitatamente responsabile **MINGHETTI SUSANNA** (c.f. MNHSNN84S64D705Y) residente a Forlì, viale Bolognesi n. 133

NOMINA

Giudice Delegato la dott. **BARBARA VACCA**

Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC dott.ssa **ILARIA BELLINI**, con studio in Forlì, via Anita Garibaldi n. 12, iscritta all'Albo nazionale dei Gestori della crisi;



ORDINA

al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di



apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che Minghetti Susanna possa trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, al netto dell'importo di € 280 mensili per 14 mensilità, che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

AVVERTE

Il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

AUTORIZZA

Il Liquidatore, con le modalità di cui all'art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell' anagrafe tributaria e dell' archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali
- b) ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- c) accedere al pubblico registro automobilistico
- d) acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;



- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

- che** ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che** si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
- che** eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- che** terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua



approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita , come prescritto dall'art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Forlì nella camera di consiglio tenutasi in data 19/10/2023

Il Presidente rel. ed estensore

dott. ssa Barbara Vacca

